



COMUNE DI
POLAVENO
Provincia di Brescia

COPIA
Determinazione N. 192
del 12.12.2023
Responsabile: ZANETTI ANGELO GINO

AREA FINANZIARIA

Oggetto:	ART. 79 CCNL 16/11/2022 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO' - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA:

- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 29 dicembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025;
- la Deliberazione di Consiglio comunale n. 34 del 29 dicembre 2022 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2023/2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 08 del 26 gennaio 2023 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025;
- la Deliberazione di Giunta comunale n. 28 del 13 luglio 2023 - esecutiva ai sensi di legge - con la quale è stato approvato il Piano Integrativo di Attività e Organizzazione 2023-2025 (PIAO);

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 165/2001 prevede l'obbligo per tutte le Amministrazioni Pubbliche della costituzione del fondo delle risorse decentrate, presupposto necessario al fine della erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale, come più volte ricordato dalla giurisprudenza e dai pareri della magistratura contabile, oltre che dalle indicazioni dell'ARAN;
- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente, nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- in data 16.11.2022 è stato sottoscritto il CCNL Funzioni Locali relativo al rinnovo 2019/2021;

RICHIAMATO l'art. 79, comma 7, del CCNL 2019/2021 che dispone *“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall'anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo”*;

DATO ATTO che le modalità di determinazione del fondo risorse decentrate sono disciplinate dall'art. 79 del citato CCNL 2019/2021 e risultano suddivise in:

A. **RISORSE STABILI** (commi 1 e 1 bis), risorse che presentano la caratteristica di «certezza, stabilità e continuità» e che, se legittimamente stanziare, rimangono acquisite nel Fondo anche per gli anni successivi;

B. **RISORSE VARIABILI** (commi 2 e 3) che presentano la caratteristica della “eventualità e variabilità” e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l’anno in cui vengono definite, stanziare e messe a disposizione della contrattazione integrativa;

DATO ATTO, altresì, come previsto dall’art 79, commi 1 e 1 bis, che le risorse stabili sono costituite dalle seguenti voci di incremento:

- comma 1 lettera a):

Importo unico consolidato 2017 (art. 67 comma 1), che ai sensi dell’art. 67 comma 1 del CCNL 2016- 2018 è pari ad € 24.881,28, come sinteticamente riportato nel seguente prospetto:

Risorse stabili anno 2017 certificate dal Collegio Revisori	40.091,28
Decurtazione pari alle risorse destinate al Fondo P.O.	15.210,00
Unico importo consolidato anno 2017 art. 67, comma 1, CCNL 21/05/2018	24.881,28

Risorse stabili di cui al comma 2 lettere a), b), c), d), e), f) e g) del CCNL 21 maggio 2018;

- comma 1 lettera b): importo su base annua, pari ad € 84,50 per le unità di personale in servizio alla data del 31.12.2018, con decorrenza dal 01.01.2021;

- comma 1 lettera c): risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale;

- comma 1 lettera d): importo pari alla differenza tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali.

DI COSTITUIRE il fondo risorse decentrate parte stabile per l’anno 2023, nei seguenti importi:

costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2023 CCNL 201/2021		
Descrizione	2022	2023
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 - ART. 67 COMMA 1 CCNL 2016/2018	24.881,28	24.881,28
Risorse stabili soggette dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2	-	-
RETRIBUZIONI INDIVIDUALI DI ANZIANITA/ ASSEGNI AD PERSONAM - ART. 67 COMMA 2 LETTERA C)	-	-
RISORSE ART. 2 COMMA 3 DEL D.LGS. 165/2001 - ART. 67 COMMA 2 LETTERA D) E LETTERA H	-	-
INCREMENTO PER RIDUZIONI STABILI DEL FONDO DELLO STRAORDINARIO - ART. 67 COMMA 2 LETTERA G)	-	-
Risorse stabili soggette al limite - CCNL 2019/2021	-	-
INCREMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE - ART. 79 COMMA 1 LETT. C) NUOVE ASSUNZIONI ART. 33 D.L. n. 34/2018	-	-
TOTALE RISORSE STABILI SOGGETTE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	24.881,28	24.881,28
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 2		
INCREMENTO ART. 67 COMMA 2 LETTERA A) - 83,20 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2015 - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	-	582,40
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 67 COMMA 2 LETTERA B) - DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 5	483,99	483,99
Risorse stabili ESCLUSE dal limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 1		
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	-	591,50
DIFFERENZIALI PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI - ART. 79 COMMA 1 LETTERA D)	-	832,43
INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 BIS - DIFFERENZIALI D3 E B3 - ALLA DATA DEL 01/04/2023 - Tabella F) allegata Ccnl 16/11/2022	-	-
TOTALE RISORSE STABILI ESCLUSE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	483,99	2.490,32
TOTALE RISORSE STABILI	25.365,27	27.371,60

DATO ATTO altresì che, le risorse variabili sono espressamente elencate dall’art 79, comma 2:

lettera a): risorse già previste dall’art 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2016/2018;

lettera b): importo massimo pari all’1,2% su base annua, del monte salari 1997, ove nel bilancio dell’ente sussista la relativa capacità di spesa;

lettera c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;

lettera d): eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti

dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

RICHIAMATA la deliberazione n. 42 del 9/11/2023 avente ad oggetto "Nomina delegazione trattante di parte pubblica e indirizzi per la costituzione del fondo risorse decentrate – anno 2023", con la quale la Giunta comunale individua le seguenti risorse da destinare alla costituzione della parte variabile del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2023:

- art. 79, comma 2, lettera b): incremento fino all'1,2% del m.s. anno 1997 - € **0,00**;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva - € **0,00**;
- art. 79, comma 2, lett. c): risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva, risorse di cui all'art 98, comma 1 (proventi art. 208 d.lgs. 285/1992 "Codice della strada") - € **0,00**;
- le economie fondo anno precedente - quota relativa agli anni 2021 e 2022 incremento art. 79 comma 1 lettera b) e comma 5 ccnl 2019/2021 - 84,50 euro a dipendente al 31/12/2018, pari a € **1.183,00**;
- art. 67 comma 3 lettera d) frazione di RIA anno precedente pari a € **0,00**;
- l'integrazione una tantum, ex articolo 79, comma 3, del Ccnl 16.11.2022, in attuazione dell'art. 1, comma 604, della legge 234/2021, di un importo pari allo 0,22% del m.s. dell'anno 2018, pari a € **0,00**;

RICHIAMATO il comma 5, del sopra citato art 79, che prevede che "*Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita*"

RISCONTRATO che questo Ente, ha sottoscritto il CCI 2022 in data 21/12/2022 e non si è avvalso della facoltà di inserire sul fondo per le risorse decentrate dell'anno 2022, ex articolo 79, comma 5, del richiamato CCNL 16.11.2022, gli incrementi di parte stabile e variabile che potevano essere anticipati all'anno precedente, ex articolo 79, comma 1, lett. b) e 79, comma 3, del medesimo contratto, e che quindi può procedervi nell'anno corrente, applicando gli incrementi di cui all'art 79, comma 1, lett. b) e comma 3 nel fondo 2023;

VISTO l'art. 40, comma 3-*quinquies*, del d.lgs. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, che detta le condizioni in virtù delle quali gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa;

VISTO l'articolo 1, commi da 557 a 557-*quater* della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);

RICORDATI i limiti di legge, relativi al contenimento del trattamento accessorio del personale:

- l'art. 9, comma 2-*bis*, ultimo periodo, del d.l. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n.147/2013, prevedeva che a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio fossero decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nel quadriennio 2011-2014;
- l'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, prevede che "*a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*";

RISCONTRATO che non tutte le voci che costituiscono il fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017; alcune voci sono escluse per espressa previsione normativa o contrattuale altre si ritengono escluse alla luce della giurisprudenza della Corte dei conti e di diversi interventi interpretativi e chiarificatori da parte della Ragioneria generale dello Stato;

RICHIAMATI:

l'art. 11 del d.lgs. 135/2018: *“In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento:*

a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico;

b) alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23.”

l'art. 79, comma 6, del CCNL 2019/2021: *“La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge”;*

RILEVATO, pertanto che relativamente alla presente costituzione sono escluse dalla verifica del limite di cui all'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, le seguenti voci:

incrementi di cui alla lett. b) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (differenziali PEO);

incrementi di cui alla lett. a) del comma 2 dell'articolo 67 del Ccnl 21.05.2018 (€ 83,20 per ogni dipendente in servizio al 31/12/2015);

art. 79, comma 1, lettera b), € 84,50 per le unità di personale non dirigente in servizio alla data del 31.12.2018;

art. 79, comma 1, lett. d): differenziali posizioni economiche per un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali;

art. 79 comma 1-bis differenziale stipendiale tra B3 e B1 e tra D3 e D1;

somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario;

risorse residue di cui all'art. 79, comma 1 non integralmente utilizzate in anni precedenti;

dall'01/01/2019, ai sensi dell'art.1, comma 1091 della Legge di bilancio 2019 n. 145 del 31/12/2018, gli incentivi per recupero della TARI e dell'IMU;

dall'01/01/2018 gli incentivi funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 76 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e dall'art. 1, comma 526, della Legge n. 205 del 2017;

fondi di derivazione dell'Unione europea;

art 79, comma 3 - incremento, del fondo del budget delle P.O., fino allo 0,22% del monte salari 2018, con suddivisione proporzionale sulla base della composizione degli stessi nell'anno 2021;

PRESO ATTO invece che vi sono voci retributive, relative comunque al salario accessorio dei dipendenti delle PP.AA., che pur non facendo parte del fondo delle risorse decentrate, rientrano nei limiti di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 e tra queste ricordiamo in merito alla situazione del Comune di Polaveno:

fondo del personale dirigente;

stanziamento per la retribuzione di posizione e di risultato dei dipendenti incaricati di elevata qualificazione;

salario accessorio del segretario comunale;

fondo del lavoro straordinario;

EVIDENZIATO che la RGS, con circolare n. 18/2021 e circolare n. 25/2022, a corredo del conto annuale, ha chiarito che concorre alla definizione del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, anche il salario accessorio del Segretario Comunale, nelle voci indicate nella tab. 15 a lui dedicata;

PRESO ATTO che si è tenuto conto, comunque, di quanto sopra esposto e ne si darà menzione apposita nella scheda SICI e nella Tab. 15 del conto annuale del personale;

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019 che prevede che *“il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;

EVIDENZIATO che il d.m. 17/03/2020, pubblicato nella G.U. della Repubblica in data 27/04/2020, all'art. 1, comma 2, sancisce che *«Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano ai comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.»*;

RILEVATO che la Corte dei Conti, sez. regionale per il controllo della Lombardia, con deliberazione n. 134 del 22/09/2021 ha chiarito che la quantificazione delle unità di personale, aggiuntive nell'anno di riferimento, da considerare ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio non può che tenere conto di tutte le nuove assunzioni (o cessazioni) intervenute successivamente al 31 dicembre 2018, anche se antecedenti all'entrata in vigore del decreto;

CONSIDERATO che il decreto attuativo di cui sopra e la circolare interministeriale esplicitativa del richiamato d.m., pubblicata in data 08/06/2020, hanno chiarito che *è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero iniziale rilevato al 31/12/2018*;

RILEVATO che il numero dei dipendenti a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale (rapportato alla percentuale di part time), considerata la previsione dei cedolini che verranno emanati nell'anno 2023, come da indicazione fornita con nota RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454 del 15 gennaio 2021, è inferiore (3,39 unità) a quello presente a tempo indeterminato alla data del 31/12/2018 (3,69 unità rapportate alla percentuale di part time);

VERIFICATO che, per effetto di quanto sopra esposto, il limite ex art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 come risulta dal prospetto di seguito riportato (inclusivo del salario accessorio delle elevate qualificazioni, dei dirigenti e del Segretario Comunale) e pertanto il limite di cui sopra è quantificato in **€ 54.825,99**;

EVIDENZIATO che l'adeguamento andrà poi verificato a consuntivo, sulla base dei dati occupazionali alla data del 31/12/2023;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla determinazione delle risorse decentrate relativamente all'anno 2023, nell'ammontare complessivo pari ad **€ 28.554,60**, come da prospetto “Fondo risorse decentrate anno 2023” negli importi del seguente prospetto:

DESCRIZIONE	2022	2023
TOTALE RISORSE STABILI	25.365,27	27.371,60
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3		
FRAZIONE DI RIA ANNO PRECEDENTE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA D)	0,00	0,00
Risorse variabili soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79 COMMA 2		
1,2% DEL MONTE SALARI DELL'ANNO 1997 - ART. 79 COMMA 2 LETTERA B)	1.785,82	0,00
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 79 COMMA 2 LETTERA C)	0,00	0,00
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 98 COMMA 1 LETTERA C - PROVENTI C.D.S.	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI SOGGETTE AL LIMITE ART. 23 COMMA 2	1.785,82	0,00
Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2016/2018 - ART. 67 COMMA 3		
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE D.LGS. 50/2016 (DAL 2018)	1.000,00	3.000,00
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - ART. 67 COMMA 3 LETTERA C) - ART. 1 COMMA 1091 - IMU E TARI	0,00	0,00
SCELTE ORGANIZZATIVE GESTIONALI E DI POLITICA RETRIBUTIVA - ART. 98 COMMA 1 LETTERA C - PROVENTI C.D.S.	0,00	0,00

Risorse variabili NON soggette al limite - CCNL 2019/2021 - ART. 79		
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - ART. 79 COMMA 2 LETTERA D)	0,00	0,00
0,22% MONTESALARI 2018 QUOTA FONDO - ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021		0,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - QUOTA RELATIVA AGLI ANNI 2021 E 2022 INCREMENTO ART. 79 COMMA 1 LETTERA B) E COMMA 5 CCNL 2019/2021 - 84,50 EURO A DIPENDENTE AL 31/12/2018	0,00	1.183,00
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - ART. 80 COMMA 1 - SOLO PROVENIENTI DA PARTE STABILE (ART. 79 COMMA 1 E COMMA 2)	0,00	0,00
TOTALE RISORSE VARIABILI ESCLUSE DAL LIMITE ART. 23 COMMA 2	2.785,82	4.183,00
TOTALE RISORSE VARIABILI	2.785,82	4.183,00
TOTALE FONDO RISORSE DECENTRATE	28.151,09	31.554,60
DI CUI: TOTALE RISORSE SOGGETTE AL LIMITE	26.667,10	24.881,28
DI CUI: TOTALE RISORSE NON SOGGETTE AL LIMITE	3.269,81	6.673,32
Decurtazioni		
DECURTAZIONE CONSOLIDATA - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 78/2010 (PER GLI ANNI 2011/2014)	0,00	0,00
TOTALE DECURTAZIONI	0,00	0,00
TOTALE DEL FONDO AL NETTO DELLE DECURTAZIONI	28.151,09	31.554,60

RILEVATO che il fondo così costituito consente di rispettare il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 come dimostrato nel seguente prospetto:

TABELLA PER LA VERIFICA DEL LIMITE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO - ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017		
	ANNO 2016	ANNO 2023
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIPENDENTI	26.667,10	28.554,60
TOTALE DELLA COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DEI DIRIGENTI	0,00	0,00
DECURTAZIONE CONSOLIDATA PER ANNI 2011/2014 - SECONDA PARTE ART. 9 COMMA 2-BIS DL 78/2010 (con segno meno)	0,00	0,00
INCREMENTO O DIMINUZIONE DEL LIMITE A SEGUITO DI PARI AZIONE PER TRASFERIMENTO FUNZIONI	0,00	0,00
TOTALE LORDO	26.667,10	28.554,60
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	0,00	3.673,32
VOCI ESCLUSE DAL FONDO DEI DIPENDENTI PER LA VERIFICA DEL LIMITE (con segno più)	0,00	0,00
TOTALE VOCI ESCLUSE		
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE IMPUTATE A BILANCIO	18.707,00	13.185,75
0,22% MONTE SALARI 2018 QUOTA P.O. ART. 79 COMMA 3 E 5 CCNL 2019/2021 (con segno meno)	0,00	202,42
ESCLUSIONE DAL LIMITE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO CON PARI DECURTAZIONE DELLE CAPACITA' ASSUNZIONALI - ART. 11 BIS DEL D.L. 135/2018 (con segno meno)	0,00	0,00
ACCESSORIO SEGRETARIO COMUNALE (POSIZIONE, RISULTATO, GALLEGGIAMENTO, MAGGIORAZIONE POSIZIONE) EVENTUALMENTE RAPPORATO ALLA % DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ANNO CORRENTE	20.308,91	14.861,39
ESCLUSIONE PERSONALE STABILIZZATO SE PRELEVATO DAL LAVORO FLESSIBILE - ART. 11 DEL D.L. 135/2018 (con segno meno) - SOLO VOCI STORICHE	0,00	0,00
FONDO STRAORDINARIO	2.100,00	2.100,00
TOTALE VERIFICA ART. 23 COMMA 2 DEL D.LGS. 75/2017	67.783,01	54.825,99
ADEGUAMENTO LIMITE ART. 33 dl 34/2019 (solo per enti soggetti)	0,00	0,00
LIMITE ART. 23, CO. 2, DEFINITIVO	67.783,01	0,00
DECURTAZIONE DA OPERARE	0,00	0,00

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2023, così come definito con la presente determinazione, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, per quanto concerne la conformità all'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006;

PRESO ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;

RILEVATO che, in via previsionale, risultano indisponibili alla data di costituzione del fondo la quota di € 14.759,36 il cui utilizzo è vincolato:

- € 13.352,96 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
- € 1.406,40 per indennità di comparto (quota a carico fondo);

RILEVATO che per effetto dell'utilizzo delle voci di cui sopra, risultano disponibili per la contrattazione integrativa **€ 13.795,24**;

CONSIDERATO che:

- in via preventiva, rispetto alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo, si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";
- il presente atto verrà trasmesso altresì alle OO.SS. e alle R.S.U. al fine di consentire l'esercizio delle relazioni sindacali previste dal vigente CCNL;

RICHIAMATO il D. Lgs. 118/2011, ed in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che definisce al punto 5.2 la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

VERIFICATO che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

DETERMINA

- 1) DI DARE ATTO che le premesse del presente atto formano parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) DI ADEGUARE il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. 75/2017 secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 2, del d.l. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019 di € 10.471,13, aggiungendo altresì nella verifica il salario accessorio del Segretario Comunale, come da istruzioni della RGS fornite per la compilazione della scheda SICI e della Tab. 15/1 relativi alla figura del Segretario Comunale;
- 3) DI COSTITUIRE, ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni locali 16.11.2022, il Fondo delle risorse decentrate per l'anno 2023, per un importo complessivo di € 31.554,60, come da allegato A alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
- 4) DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2023, potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative e circolari interpretative;
- 5) DI ATTESTARE che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2023 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2023 afferenti la spesa del personale: cap. 322.10 – 240.04, che presentano la necessaria disponibilità;
- 6) DI DARE ATTO che della presente costituzione sono già impegnate le seguenti somme relative ai rispettivi istituti contrattuali, di natura fondamentali, fissa e continuativa per la quota di € 14.759,36 il cui utilizzo è vincolato:
 - € 13.352,96 per progressioni economiche orizzontali attribuite al personale dipendente;
 - € 1.406,40 per indennità di comparto (quota a carico fondo).

- 7) DI INVIARE la presente determinazione di costituzione del Fondo al Revisore dei conti, onde ottenerne parere favorevole, come raccomandato dalla Ragioneria Generale dello Stato in plurimi pareri (*cfr., ex multis*, Circolare n. 20/2017);
- 8) DI SUBORDINARE l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2023, entro il 31 dicembre corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione (FPV);
- 9) DI COMUNICARE, per la dovuta informazione, ai sensi dell'art. 4 del CCNL 16/11/2022 la presente determinazione alle OO.SS. ed alle R.S.U.;
- 10) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione: *Amministrazione trasparente > Personale > Contrattazione integrativa*, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del D. Lgs. 33/2013 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 11) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4-5-6 della legge n. 241/1990 è il sottoscritto Dirigente.
- 12) DI DARE ATTO, inoltre, che le disposizioni del presente provvedimento rientrano nell'ambito del rapporto di lavoro pubblico-privatizzato e pertanto avverso il presente atto è riconosciuta agli interessati tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ex art. 63, comma 1, del D. Lgs n. 165 del 2001.

Il Responsabile del Servizio

F.to Zanetti Angelo Gino

Determinazione n. 192 del 12.12.2023

Oggetto:	ART. 79 CCNL 16/11/2022 'DISCIPLINA DELLE RISORSE DECENTRATE PER IL PERSONALE DEL COMPARTO' - COSTITUZIONE FONDO ANNO 2023
-----------------	---

Il sottoscritto Zanetti Angelo Gino, responsabile del servizio finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 comma 1° del Testo Unico, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, **esprime il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile nonché alla copertura finanziaria** della presente determinazione come segue:

Capitolo di bilancio	Impegno	€uro
32210 - 1	0	12.795,24
24004 - 1	1.000,00	1.000,00

Polaveno, 12.12.2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Zanetti Angelo Gino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data **12.12.2023** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi - fino al **27.12.2023**.

Polaveno, 12.12.2023

Il funzionario incaricato

F.to Spranzi Noemi